



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 46/25

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30477 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

V. E., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS (C.F. OMISSIS),
rappresentato e difeso, in forza di delega in calce all'atto introduttivo,
dall'Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza
(rago.isabella@ordineavvocatipc.it) e dall'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari
del Foro di Verona, con domicilio eletto in Piacenza, Via Sant'Eufemia n.
30, presso lo studio legale dell'Avv. Isabella Rago,

avverso

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Milano, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con
domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura
INPS di Milano; nonché all'indirizzo pec
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

	Ministro pro tempore.	
	Visto il ricorso pensionistico, depositato dal Sig. V. E. in data 30.5.2023;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 19.12.2024, l’Avv. S. Gualtiero Ferrari per la parte	
	ricorrente e l’Avv. Elisabetta Fabio, su delega dell’avv. Giulio Peco, per	
	l’INPS.	
	FATTO	
	Il Sig. V. E., militare della Guardia di Finanza in quiescenza	
	dall’anno 2000, ha contestato il proprio trattamento previdenziale	
	domandandone la riliquidazione con il sistema retributivo in ragione del	
	servizio svolto in Guardia di Finanza (anni 31 mesi 5 e giorni 9).	
	A sostegno del ricorso, la difesa ha esposto che il Sig. V. si sarebbe	
	congedato dalla Guardia di Finanza in data 18/4/2000, con un servizio utile	
	maturato che non sarebbe stato correttamente computato	
	dall’amministrazione previdenziale.	
	Con provvedimento n. OMISSIS (data non visibile) il Comando	
	Regionale della GDF della Lombardia avrebbe a suo tempo disposto	
	d’ufficio la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, con	
	referimento al servizio prestato alle dipendenze della Guardia di Finanza	
	(indicando come periodo utile ai fini contributivi 26 anni mesi 5 e giorni 9)	
	senza considerare né il periodo c.d. di contribuzione figurativa né la	
	circostanza che alla data del 31 dicembre 1995 avesse un’anzianità	
	contributiva superiore a 18 anni.	
	Con decorrenza 12/2016 sarebbe stata riconosciuta al ricorrente la	
	pensione n. OMISSIS poi rideterminata con provvedimento del 18 marzo	
	2	

	2021 (trattasi di pensione INPS Gestione Privata).	
	Il trattamento pensionistico sarebbe stato tuttavia calcolato dall'INPS	
	sulla base dei conteggi trasmessi dal Comando Generale della Guardia di	
	Finanza in sede di trasferimento ex legge 322/1958, ma in realtà il	
	provvedimento della GDF prot. OMISSIS non sarebbe stato corretto, atteso	
	che dall'estratto contributivo emergerebbe come la parte pubblica del suo	
	trattamento di quiescenza non sia stato correttamente conteggiato con	
	riferimento al periodo di servizio utile a pensione.	
	La difesa richiama, sul punto, il chiarimento fornito in merito al	
	concetto di servizio prestato reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti	
	nelle sentenze n. 8 del 27 maggio 2011 e n. 11 del 21 giugno 2011 ed	
	evidenziava la sussistenza del diritto del ricorrente alla costituzione della	
	posizione assicurativa in quanto, nell'anno 2000, aveva cessato	
	definitivamente il servizio nella GDF senza aver maturato il diritto a	
	pensione.	
	Sarebbe evidente, pertanto, come il mancato riconoscimento delle	
	maggiorazioni avrebbe pregiudicato il diritto a pensione, con conseguente	
	diritto del medesimo alla revisione del provvedimento.	
	Risulterebbe documentalmente provato, secondo la difesa del Sig. V.,	
	che al 31.12.1995 il militare avesse maturato più di diciotto anni di servizio	
	effettivo, così da avere diritto alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico ex gestione INPDAP con il sistema retributivo.	
	In conclusione, domandava l'accertamento del diritto al ricalcolo	
	della contribuzione maturata per il servizio svolto in Guardia di Finanza dal	
	10/11/1973 al 18/04/2000 con applicazione delle maggiorazioni nonché	
	3	

	riconoscere sussistenza dei requisiti del trattamento previdenziale c.d. retributivo. Con vittoria di spese.	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 15.6.2023, il giudizio veniva	
	chiamato per l'udienza di discussione del 26.10.2023, successivamente	
	rinviata più volte allo scopo di ottenere la definizione in via amministrativa	
	della controversia.	
	L'INPS si è costituita con memoria depositata il 13.10.2023 e dopo	
	aver riepilogato la vicenda pensionistica del Sig. V. ha eccepito che in realtà	
	la richiesta azionata nel presente giudizio sarebbe una sostanziale ripetizione	
	di altro giudizio promosso dal ricorrente per ottenere la riliquidazione della	
	propria pensione, attualmente in carico all'INPS – Gestione Privata, presso	
	la quale erano confluita in totalizzazione la posizione relativa alla	
	contribuzione derivante dal servizio espletato presso la Guardia di Finanza.	
	Secondo la difesa dell'ente previdenziale, l'odierna domanda sarebbe	
	inammissibile, atteso che il precedente giudizio era stato definito con la	
	declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Contabile e che stante una	
	sostanziale identica situazione previdenziale, la semplice riformulazione	
	della domanda in chiave pubblicistica (accertamento del diritto alla	
	valorizzazione dei periodi di contribuzione pubblica) non muterebbe il	
	quadro sostanziale della vicenda, che dovrebbe essere conosciuto dal	
	Giudice Ordinario ovvero dal Giudice Amministrativo.	
	In conclusione, chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione della	
	Corte dei conti a favore del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro. In	
	subordine del TAR Lombardia, Sezione di Milano. In ulteriore subordine,	
	dichiarare la carenza d'interesse ad agire e comunque respingere il ricorso.	
	4	

	Con vittoria di spese e onorari di causa.	
	Con atto depositato il 16.10.2023, si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, che ha riepilogato i termini della vicenda controversa e ha domandato il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda di modifica della costituzione della posizione assicurativa e comunque la declaratoria di inammissibilità della richiesta di liquidazione della contribuzione con il sistema retributivo per carenza della legittimazione passiva dell’amministrazione ministeriale.	
	Con memoria depositata il 20.5.2024, l’INPS ha rappresentato che nelle more del giudizio, sulla scorta della variazione nell’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) della costituzione di posizione assicurativa, l’I.N.P.S. è potuta intervenire sull’estratto contributivo (già depositato) e ha potuto riliquidare pertanto la pensione in totalizzazione. Come già riferito, l’Ufficio – I.N.P.S. Gestione privata avrebbe quindi proceduto alla riliquidazione della pensione in aderenza alle richieste di parte ricorrente. Ciò tuttavia non in funzione del presente giudizio, ma nell’adempimento dei propri doveri che avrebbe in ogni caso messo in atto a prescindere dal giudizio, avendo ricevuto il necessario dall’ex datore di lavoro. L’INPS ribadiva quindi quanto eccepito in sede di costituzione in giudizio, circa l’estraneità della materia alla giurisdizione contabile.	
	Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza di discussione in data 6.12.2024, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto la riliquidazione del trattamento previdenziale, con arretrati. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con	
	5	

		vittoria delle spese nei confronti dell'INPS.	
		All'odierna udienza la parte ricorrente ha riconosciuto l'intervenuta	
		riliquidazione del trattamento pensionistico, ma ha insistito per la condanna	
		alle spese del giudizio. L'INPS ha concluso in conformità agli atti depositati,	
		insistendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.	
		Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
		formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
		DIRITTO	
		In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
		della controversia.	
		Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
		cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
		dal Sig. V. , finalizzata ad ottenere la valorizzazione degli anni di	
		contribuzione nel comparto pubblico ai fini della corretta liquidazione del	
		trattamento previdenziale, è stata integralmente accolta in via amministrativa	
		dall'INPS, come riconosciuto dal patrocinatore del ricorrente.	
		Premesso che il <i>petitum</i> sostanziale azionato nel presente giudizio	
		risultava il diritto previdenziale derivante dal servizio espletato dal Sig. V.	
		presso il Corpo della Guardia di Finanza, da cui rilevava obiettivamente il	
		suo diritto ad ottenere il trattamento previdenziale secondo la disciplina	
		retributiva, sebbene nell'ambito della Gestione Privata INPS, il Giudice	
		Unico reputa che la domanda azionata, peraltro assolutamente fondata –	
		come dimostrato dall'esito sostanziale del procedimento di riliquidazione -	
		potesse essere conosciuta dal Giudice Contabile e debba semplicemente	
		determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere in	
		6	

	considerazione dell'intervenuto esercizio del potere di autotutela da parte	
	dell'INPS.	
	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	Si ribadisce sul punto che all'esito dell'autotutela esercitata	
	dall'amministrazione, è emerso con evidenza che il beneficio rilevante a fini	
	previdenziali, oggetto della domanda, era sostanzialmente fondato.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	3.000,00, oltre accessori di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	dichiara	
	cessata la materia del contendere.	
	Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte	
	ricorrente dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c., delle spese legali che si	
	liquidano nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2024.	
	Il Giudice Unico	
	Dott. Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	7	

Depositato in segreteria il 28/03/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)